

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2020, n. 2-2119

PSR 2014-2020 del Piemonte - Misura 21. Disposizioni relative all'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche". Integrazione della DGR n. 10-396 del 18/10/2019.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;
- con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020, recepita con DGR n. 20 - 1505 del 12 giugno 2020;
- Il Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, all'art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", codificata come Misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808, allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche.

Preso atto:

- che l'epidemia da Coronavirus, oltre che una drammatica crisi sanitaria, ha determinato altresì, anche in conseguenza del blocco del movimento delle persone e delle attività lavorative, una grave crisi economica generalizzata che ha investito anche il settore agroalimentare, rallentandone la produzione e lo sviluppo con particolare riferimento ad alcuni comparti che hanno sofferto in modo particolarmente evidente gli effetti della crisi;
- che lo Stato italiano ha posto in essere alcuni provvedimenti volti a compensare le perdite subite dai comparti precedentemente citati, ma che tali provvedimenti non sono intervenuti in alcuni settori pesantemente colpiti;
- degli indirizzi espressi dalle strutture dell'Unione Europea (lettera del 19 marzo 2020 del Commissario Europeo Wojciechowski ai Ministri della Agricoltura degli Stati Membri della UE; lettera "Informazioni agli Stati membri sull'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR - per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia del virus da coronavirus nelle aree rurali" inviata alla Autorità di gestione del PSR del Piemonte dal Capo della Unità F.4 della Direzione Generale "Agriculture and Rural Development" della Commissione Europea) con cui si sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare, nell'attuazione dei PSR medesimi, approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di

rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia.

Dato atto che:

- in ragione delle predette considerazioni, l'Autorità di Gestione del PSR Piemonte ha proposto l'inserimento, all'interno del Programma, della nuova M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", prevedendo un unico tipo di operazione, denominata Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", articolata in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari;

- con la DD 659 del 5 ottobre 2020 il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ha preso atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 24 al 30 settembre 2020, riguardante in particolare l'introduzione e il finanziamento della nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" prevista dal nuovo art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, modificato dal Reg. (UE) 872/2020;

- con la DGR n. 32-2081 del 09 ottobre 2020 l'Autorità di Gestione del PSR Piemonte è stata autorizzata alla trasmissione ufficiale alla Commissione europea delle proposte di modifica;

- in data 9 ottobre 2020 l'Autorità di Gestione ha trasmesso ufficialmente alla Commissione europea tali proposte di modifica;

- con DD 684/A1700A/2020 del 12 ottobre 2020 l'Autorità di Gestione del PSR Piemonte ha autorizzato, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte notificate ufficialmente alla Commissione europea via SFC in data 9 ottobre 2020 (prot. n. 22851/A17.05B) su autorizzazione della Giunta regionale con deliberazione n. 32 - 2081 del 9 ottobre 2020.

- la M21 si inserisce con le sue operazioni nella focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.

Richiamato che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale Organismo di pagatore regionale accreditato l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 21.1.1 rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi cofinanziati provengono da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% di 1.079 meuro) viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;

- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% di 1.079 meuro) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% di 1.079 meuro) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% di 1.079 meuro) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”.

Richiamato che, ai sensi della DGR n. 32-2081 del 9 ottobre 2020, la nuova Misura 21, necessita di una dotazione finanziaria pari a 9.645.000,00 euro di cui:

- euro 6.000.000,00 per l’Azione 1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne”;
- euro 2.945.000,00 per l’Azione 2 “Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche”;
- euro 700.000,00 per l’Azione 3 “Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari”.

Dato atto, inoltre, che la suddetta dotazione finanziaria di euro 9.645.000,00 di spesa pubblica cofinanziata (euro 4.158.924,00 di quota di cofinanziamento europeo, euro 3.840.253,20 di quota di cofinanziamento statale, euro 1.645.822,80 di quota di cofinanziamento regionale) è data:

- da euro 5.645.816,68 (di cui euro 2.434.476,15 di quota di cofinanziamento europeo, euro 2.247.938,37 di quota di cofinanziamento statale, euro 963.402,16 di quota di cofinanziamento regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate nelle altre Misure/Operazioni del PSR 2014-2020, accertate con le determinazioni dirigenziali n. 565/A1706B/2020, n. 216/A1706B/2020, n. 674/A1705B/2020, n. 669/A1707B/2020, n. 190/A1707B/2020, n. 403/A1706B/2020, n. 688/A1706B/2020; la quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 963.402,16 (unico onere per il bilancio gestionale della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria con l’impegno n. 247/2017, l’Impegno n. 7/2019, l’impegno n. 4144/2015, l’impegno n. 282/2015 e l’impegno n. 10/2018 del bilancio gestionale regionale;
- da euro 3.999.183,32 (di cui euro 1.724.447,85 di quota di cofinanziamento europeo, euro 1.592.314,83 di quota di cofinanziamento statale, euro 682.420,64 di quota di cofinanziamento regionale) quali risorse finanziarie fresche del PSR 2014-2020, la cui quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 682.420,64 trova copertura finanziaria con l’impegno n. 58/2020 di euro 35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020; le risorse finanziarie di cui all’impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 12.086.875,80 e risultano pertanto disponibili euro 23.013.124,20.

Ritenuto opportuno, a fronte della presente situazione di crisi eccezionale, nonché dei termini previsti dal Regolamento Reg. (UE) 872/2020, stabilire di attivare tempestivamente l’Operazione 21.1.1. “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”, approvando per l’emanazione del relativo bando le disposizioni di cui all’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato, altresì, l’ art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 relativi ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Ritenuto opportuno, ad integrazione della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908". disciplinare quanto segue:

Titolo del procedimento: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21. Approvazione dell’elenco dei beneficiari dell’ Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche””.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 29-2396 del 9 ottobre 2015, le cui ultime proposte di modifica sono state trasmesse alla Commissione europea in data 9 ottobre 2020, previa autorizzazione con D.G.R. n. 32-2081 del 9 ottobre 2020, e nei presupposti di cui al provvedimento dell'Autorità di Gestione (DD 684/A1700A/2020 del 12.10.2020) adottato ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013:

1) di approvare le disposizioni di cui all'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, per l'emanazione del bando relativo alla Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19"- Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", la cui dotazione finanziaria, ai sensi della DGR n. 32-2081 del 9.10.2020 è pari a 9.645.000,00 euro, di cui:

- euro 6.000.000,00 per l'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne";
- euro 2.945.000,00 per l'Azione 2 "Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche";
- euro 700.000,00 per l'Azione 3 "Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari";

2) di dare atto che la dotazione finanziaria della Misura 21 - Operazione 21.1.1 pari ad euro 9.645.000,00 di spesa pubblica cofinanziata (euro 4.158.924,00 di quota di cofinanziamento europeo, euro 3.840.253,20 di quota di cofinanziamento statale, euro 1.645.822,80 di quota di cofinanziamento regionale) trova copertura come di seguito indicato:

- euro 5.645.816,68 (di cui euro 2.434.476,15 di quota di cofinanziamento europeo, euro 2.247.938,37 di quota di cofinanziamento statale, euro 963.402,16 di quota di cofinanziamento regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate nelle altre Misure/Operazioni del PSR 2014-2020, accertate con le determinazioni dirigenziali n. 565/A1706B/2020, n. 216/A1706B/2020, n. 674/A1705B/2020, n. 669/A1707B/2020, n. 190/A1707B/2020, n. 403/A1706B/2020, n. 688/A1706B/2020; la quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 963.402,16 (unico onere per il bilancio gestionale della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria con l'impegno n. 247/2017, l'Impegno n. 7/2019, l'impegno n. 4144/2015, l'impegno n. 282/2015 e l'impegno n. 10/2018 del bilancio gestionale regionale;
- euro 3.999.183,32 (di cui euro 1.724.447,85 di quota di cofinanziamento europeo, euro 1.592.314,83 di quota di cofinanziamento statale, euro 682.420,64 di quota di cofinanziamento regionale) quali risorse finanziarie fresche del PSR 2014-2020, la cui quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 682.420,64 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 58/2020 di euro 35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020; le risorse finanziarie di cui all'impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 12.086.875,80 e risultano pertanto disponibili euro 23.013.124,20;

3) di stabilire che l'ammissibilità alla liquidazione delle domande è vincolata all'approvazione delle necessarie modifiche al PSR 2014-2020 da parte dei servizi della Commissione UE;

4) di demandare alla Direzione Regionale Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi i bandi nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui all'allegato alla presente Deliberazione e di provvedere con propri atti a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione ed a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie.

5) di disciplinare, ad integrazione della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908 ", il seguente procedimento così come descritto in premessa: "PSR 2014-2020 – Misura 21. Approvazione dell'elenco dei beneficiari dell' Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche"".

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”.

L'Operazione 21.1.1 si articola in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

Disposizioni comuni a tutte le azioni

Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale erogato sulla base di un importo forfettario.

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve raggiungere un importo del premio erogabile di almeno 200 euro.

Criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti e ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziare per ciascuna azione, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti e ammissibili al sostegno sia inferiore alle risorse finanziarie stanziare per ciascuna azione, la minore spesa potrà essere utilizzata per aumentare, proporzionalmente, le dotazioni delle azioni in cui si sia verificata una richiesta ammissibile superiore alle risorse finanziarie stanziare.

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti di bovini da carne nati e/o allevati in Piemonte. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita dei vitelloni da macello. Gli allevatori sono stati impossibilitati a destinare alla macellazione una parte dei capi, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 (le valutazioni sono da riferirsi ai bollettini ISMEA del prezzo dei bovini da macello e alle rilevazioni mensili della Camera di commercio di Cuneo). Quanto sopra descritto ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo più lungo.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne, sia di capi di razza "Piemontese" certificati che gli altri. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati secondo studi e valutazioni fatte dalla Regione Piemonte ed è particolarmente strategico per la realtà regionale, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Beneficiari

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti da carne
- b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale l'allevamento di animali da carne

Determinazione dell'aiuto

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo maggio - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione < 51 capi), quelle con perdite intermedie (dimensione da 52 a 200 capi) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 200 capi).

Gli importi del contributo pubblico erogabile *una tantum* sono i seguenti:

- CLASSE I : aziende con perdite minori: aiuto 1.000 €;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: aiuto 1.500 €;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: aiuto 2.500 €;

L'importo massimo del sostegno è 2.500 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per capo bovino. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Con la presente azione si intende fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori del settore della floricoltura e del vivaismo di piante ornamentali, particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Gli agricoltori del settore, infatti, sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti messe in atto dalle pubbliche autorità, sia per la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, sia infine per l'annullamento o il notevole ridimensionamento di eventi e manifestazioni, come ad esempio matrimoni, funerali, ecc. nei quali i fiori e le piante ornamentali vengono ampiamente utilizzati. Le misure di contenimento dell'epidemia adottate in Piemonte hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori tali da giustificare l'erogazione di un pagamento *una tantum*.

Le aziende agricole rientranti nel campo di applicazione della presente azione sono quelle attive nei seguenti settori:

- coltivazione di fiori o di piante ornamentali;
- coltivazione di vivai di piante ornamentali.

Beneficiari

a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

b) Cooperative agricole di produzione che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

Determinazione dell'aiuto

Al fine di destinare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 l'importo della somma forfettaria è modulato come segue:

- aziende che coltivano fiori o piante ornamentali: 3000 euro
- aziende che coltivano vivai di piante ornamentali: 1200 euro

Tale importo è erogato a tutte le aziende che posseggono una SAU, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 mq complessivi, investiti con le coltivazioni oggetto dell'Azione.

L'importo massimo del sostegno è fissato a **3.000 euro**.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, le aziende apistiche. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto per le seguenti cause:

- limitazione delle visite agli apiari;
- mancata o limitata possibilità di spostamenti degli apiari (nomadismo, servizi di impollinazione, necessità di nutrire le api al termine delle fioriture);
- assenza di apertura di mercati per la vendita diretta;
- mancanza di manodopera stagionale;
- difficoltà di approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'azienda apistica, per la nutrizione artificiale, tenuto conto del buon andamento climatico di inizio stagione con anticipato sviluppo delle famiglie e elevato consumo delle scorte;

Si è verificato un calo della domanda e di conseguenza è calato il prezzo di vendita del miele.

Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli apicoltori, che hanno dovuto alimentare e mantenere le api per un lungo periodo e in molti casi sono state perse intere famiglie di api.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti apistici. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed essendo il Piemonte la prima regione italiana per consistenza del patrimonio apistico, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Beneficiari

Apicoltori singoli o associati con sede legale in Piemonte che allevano almeno 52 alveari. Il limite relativo al numero di alveari è stabilito dalla Regione in considerazione del fatto che da quel valore si stima che la produzione media annua di miele non rientri più nel cosiddetto autoconsumo ma debba essere commercializzata, pertanto si tratta di aziende che da questa attività ricavano un reddito.

Determinazione dell'aiuto

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo marzo - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione da 52 a 150 alveari), quelle con perdite intermedie (dimensione da 151 a 300 alveari) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 301 alveari).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I: aziende con perdite minori: importo erogato pari a 500,00 euro;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: importo erogato pari a 1.000,00 euro;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: importo erogato pari a 1.700,00 euro.

L'importo massimo del sostegno è 1.700 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per alveare. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.